

DISTRETTO SOCIALE N. 50

COMUNI DI CASELLA, MONTOGGIO, SAVIGNONE E VALBREVENNA

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (fondo sociale affitti)

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a contratti di locazione il cui canone sia superiore a 8.000,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nei Comuni facenti parte del Distretto Sociale n. 50 (Savignone, Casella, Montoggio e Valbrevenna);
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 156 del 11/02/2005 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi

di Erp presenti nel proprio comune (Euro34.163,00 nel caso di residenti nel Comune di Savignone, Euro 48.000,00 per residenti nei Comuni di Casella, Montoggio e Valbrevenna);

- f) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 30.000,00=;
- g) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a € 17.000,00=;
- h) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0%	<= 4.000
B	11,5%	4.001 - 5.000
C	13,0%	5.001 - 6.000
D	14,5%	6.001 - 7.000
E	16,0%	7.001 - 8.000
F	17,5%	8.001 - 9.000
G	19,0%	9.001 - 10.000
H	20,5%	10.001 - 11.000
I	22,0%	11.001 - 12.000
L	23,5%	12.001 - 14.000
M	25,0%	14.001 - 17.000

- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

ARTICOLO 2

L'indicatore della situazione economica per il fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n.

242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{I}_{\text{max}})$$

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$$\text{CT} = [(\text{CL} - \text{CS}) / 12] \times \text{N}$$

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

Qualora l'ISEfsa del nucleo familiare richiedente risulti pari a zero, ovvero sia comunque inferiore al doppio del canone sostenuto, ai fini della determinazione del contributo l'ISEfsa stessa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 250,00= euro.

ARTICOLO 3

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA” (articolo 4):

- * definisce che le istanze di concessione debbano essere presentate presso il Comune di residenza entro e non oltre **le ore 11.00 del giorno 29 settembre 2006** , tramite apposito modulo disponibile presso il Comune di residenza.
- * Che apposita commissione vaglierà le domande pervenute entro i termini previsti, stilerà il verbale, e trasmetterà entro il 28 ottobre 2006 idonea richiesta di erogazione contributi alla Regione Liguria,
- * Stabilisce che, qualora l'importo complessivo dei contributi trasferito dalla Regione Liguria sia inferiore al fabbisogno comunale rilevato, il contributo sarà erogato in modo ridotto proporzionalmente a tutti i richiedenti;
- * stabilisce che , ai fini dell'ammissibilità del contributo, procederà predisponendo controlli, così come indicato nella D.G.R. n.469 del 16 maggio 2006

ARTICOLO 4

Il Comune raccoglie su apposita scheda (modello B) le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA” (articolo 8).

Savignone , 31.07.2006

L'ASSISTENTE SOCIALE
(F.TO Alessia Torrielli)